Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 luglio 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 165 DEL 10 LUGLIO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **« S.P.I.G.A. » - Società produzione idrocarburi gassosi Ariano », per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1958. — **Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **SO.DI.GAS. - Società distribuzione gas, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1958. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1958. — **Società per azioni commerciale industriale veneta, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1958. — **S. p. A. Fratelli Gallinari, in Reggio Emilia:** Obbligazioni 2ª emissione sorteggiate il 28 giugno 1958. — **S. p. A. Fratelli Gallinari, in Reggio Emilia:** Obbligazioni 1ª emissione sorteggiate il 28 giugno 1958. — **A.T.A. - Aziende trasporti autoferrotranviari, società per azioni, in Biella:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni manifatture pelliccerie « Alfa » in Selvazzano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1958. — **IM - CO - Impresa di costruzioni edili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1958. — **Pignone, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1958. — **Società per azioni « S.I.E.V. » Società industria elettrodi veneta, in Cittadella:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1958. — **« CIATSA » - Compagnia italiana alberghi turistici, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1958 — **SFAI - Società fondiaria agricola industriale, per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni 5 % di 2ª emissione sorteggiate il 30 giugno 1958. — **SFAI - Società fondiaria agricola industriale, per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni di 3ª serie sorteggiate il 30 giugno 1958. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1958.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1958, n. 662.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10, concernente norme sulla propedeuticità di alcuni insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, è così modificato:

« Lo studente che non abbia previamente superato l'esame di istituzioni di diritto privato non può sostenere gli esami di diritto ecclesiastico, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto internazionale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura penale, diritto canonico, diritto privato comparato, diritto industriale, diritto della navigazione e diritto agrario.

Lo studente che non abbia previamente superato gli esami di istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano non è ammesso a sostenere gli esami di storia del diritto italiano e diritto romano.

Lo studente che non abbia previamente superato lo esame di istituzioni di diritto romano, non è ammesso a sostenere l'esame di diritto civile.

Lo studente che non abbia previamente superato l'esame di diritto costituzionale, non è ammesso a sostenere gli esami di: diritto ecclesiastico, diritto processuale civile, diritto internazionale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura penale, diritto coloniale.

Lo studente che non abbia previamente superato l'esame di economia politica non è ammesso a sostenere l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario ».

Art. 12, concernente norme sulla propedeuticità di alcuni insegnamenti del corso di laurea in scienze politiche, è così modificato:

« Lo studente che non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto privato, non è ammesso a sostenere gli esami di diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto del lavoro.

Lo studente che non abbia previamente superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico, non è ammesso a sostenere gli esami di diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto costituzionale italiano e comparato.

Lo studente che non abbia previamente superato l'esame di economia politica, non è ammesso a sostenere gli esami di politica economica e di storia delle dottrine economiche.

Lo studente che non abbia previamente superato lo esame di statistica non è ammesso all'esame di politica economica ».

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

« Lingua romena »;
« Ragioneria delle imprese marittime »;
« Tecnica amministrativa delle imprese marittime »;
« Tecnica delle assicurazioni marittime »;
« Storia delle dottrine economiche »;
« Econometrica ».

Art. 24, concernente norme sulla propedeuticità di alcuni insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio, è modificato nel senso che il quarto comma è così trasformato: « La matematica generale è considerata propedeutica alla matematica finanziaria, alla statistica, all'economia politica del secondo anno, alla scienza delle finanze e diritto finanziario e alla politica economica e finanziaria ».

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: « storia della musica ».

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « filosofia della scienza ».

Dagli insegnamenti complementari dello stesso corso di laurea è tolto quello di « storia della musica ».

Art. 33, relativo all'alternatività degli insegnamenti di *« storia medioevale »* e di *« storia moderna »* nel corso di laurea in lettere e filosofia è soppresso.

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:
« Chimica nucleare »;
« Chimica macromolecolare »;
« Chimica delle sostanze coloranti »;
« Chimica teorica »;
« Radiochimica »;
« Fotochimica ».

Per l'indirizzo inorganico chimico fisico:
« Chimica nucleare »;
« Strutturistica chimica »;
« Chimica teorica »;
« Radiochimica »;
« Chimica dei solidi »;
« Fotochimica ».

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

« Chimica nucleare »;
« Strutturistica chimica »;
« Chimica macromolecolare »;
« Chimica delle sostanze coloranti »;
« Chimica teorica »;
« Radiochimica »;
« Chimica dei solidi ».

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

« Teoria delle funzioni »;
« Analisi funzionale »;
« Fisica atomica »;
« Meccanica statistica »;
« Fisica nucleare »;
« Fisica delle particelle elementari »;
« Elettronica »;
« Fisica dello stato solido »;
« Astrofisica ».

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:

« Analisi funzionale »;
« Algebra superiore »;
« Teoria generale delle vibrazioni ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:

« Analisi funzionale »;
« Algebra superiore »;
« Teoria generale delle vibrazioni »;
« Meccanica statistica »;
« Fisica atomica »;
« Astrofisica ».

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

« Giacimenti minerari »;
« Geofisica mineraria »;
« Sismologia »;
« Oceanografia ».

Art. 59, relativo alle precedenze da osservarsi per gli esami nei vari corsi di laurea nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così modificato:

« Per le iscrizioni e per gli esami debbono osservarsi le seguenti precedenze:

Per le lauree in chimica ed in chimica industriale l'iscrizione all'insegnamento di esercitazioni di preparazioni chimiche ed il relativo esame devono precedere la iscrizione alle esercitazioni di analisi chimica qualitativa; l'esame di mineralogia deve essere preceduto dagli esami di istituzioni di matematiche 1°, chimica generale ed inorganica 1° e fisica sperimentale 1°. Per essere ammessi ai corsi di: preparazioni chimiche 4°, esercitazioni di analisi chimica organica e esercitazioni di chimica industriale, è necessaria la firma di frequenza del corso di analisi chimica quantitativa.

Per la laurea in fisica gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica, di fisica sperimentale, di preparazioni chimiche, di esercitazioni di fisica sperimentale 1° e 2°, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, ed i relativi esami, devono precedere quelli di analisi superiore, di fisica matematica, di fisica teorica. di fisica superiore, di chimica fisica e di esercitazioni di fisica sperimentale 3°.

Per la laurea in scienze matematiche gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica sperimentale con esercitazioni biennali, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica ed i relativi esami, devono precedere quelli di analisi superiore, di geometria superiore e di fisica matematica.

Per la laurea in matematica e fisica, gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica sperimentale con esercitazioni biennali, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica ed i relativi esami, devono precedere quelli di analisi superiore, di geometria superiore, di matematiche complementari, di fisica teorica, di fisica superiore e di astronomia.

Per la laurea in scienze naturali gli insegnamenti di istituzioni di matematiche, di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di mineralogia, di botanica 1° e di zoologia, devono precedere quelli di botanica 2°, geologia, geografia, anatomia comparata, anatomia umana e fisiologia generale. Gli esami di: mineralogia, botanica e zoologia devono essere preceduti dagli esami di: istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, fisica.

Per il biennio propedeutico agli studi di ingegneria l'esame di mineralogia e geologia deve essere preceduto dagli esami di: geometria analitica con elementi di proiettiva, chimica generale ed inorganica con elementi di organica e fisica sperimentale 1°.

Per il corso di laurea in scienze geologiche gli insegnamenti di: istituzioni di matematiche, fisica sperimentale (biennale), chimica generale ed inorganica con elementi di organica, geografia, geografia fisica, mineralogia, topografia e cartografia ed i relativi esami devono precedere quelli di geologia, fisica terrestre, petrografia, paleontologia, geologia applicata; lo studente non può sostenere l'esame di topografia e cartografia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; l'esame di mineralogia se non ha superato quelli di: istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica con elementi di organica e fisica sperimentale 1°; l'esame di geologia se non ha superato quelli di: petrografia, paleontologia; l'esame di geologia applicata se non ha superato quello di geologia.

Per il corso di laurea in scienze biologiche gli insegnamenti di: istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica, zoologia, botanica 1° ed i relativi esami devono precedere quelli di: botanica 2°, anatomia umana, anatomia comparata, fisiologia generale. Gli esami di: istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica devono precedere quelli di botanica e zoologia.

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: « chimica farmaceutica applicata ».

Art. 74. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di: « tecnica della regolazione e servomeccanismi ».

Dopo l'art. 80 e con il conseguente spostamento di quelli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla scuola di perfezionamento in filologia classica.

Scuola di perfezionamento in filologia classica

Art. 81. — Presso la Facoltà di lettere e filosofia è istituita una scuola di perfezionamento in filologia classica che ha lo scopo di conferire la necessaria cultura e competenza sia a coloro che vogliano intraprendere ricerche scientifiche, sia a coloro che intendano dedicarsi all'insegnamento delle discipline classiche.

Alla scuola di perfezionamento possono essere iscritti i laureati in lettere e filosofia.

Possono essere ammessi i laureati stranieri forniti di lauree equipollenti alle sopraindicate.

Art. 82. — La scuola di perfezionamento rilascia un diploma.

Gli studi per il conseguimento del diploma di perfezionamento durano due anni.

Art. 83. — L'esame di diploma di perfezionamento consiste nella presentazione di un lavoro scritto avente carattere di originalità, seguita dalla discussione orale intorno a detto lavoro.

Per la composizione della commissione di esame si osservano le norme stabilite con il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 84 — Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in filologia classica sono sei, due biennali, quattro annuali.

Sono obbligatori, con la facoltà di scegliere se annuale o biennale, gli esami di:

Letteratura greca;
Letteratura latina.

Degli annuali sono obbligatori:

Filologia greco latina;
Glottologia.

Gli altri esami possono essere scelti fra le seguenti discipline:

Grammatica greca e latina;
Storia comparata delle lingue classiche;
Papirologia;
Storia romana con esercitazioni di epigrafia;
Storia greca;
Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Storia della filosofia antica;
Antichità greche e romane;
Letteratura cristiana antica;
Filologia e letteratura bizantina.

Art. 85. — Le tasse da pagarsi sono le medesime prescritte per la Facoltà di lettere e filosofia, per il primo anno e per il quarto.

Coloro che sostengono l'esame per il conseguimento del diploma devono pagare la tassa relativa nella misura fissata per l'esame di laurea nella predetta Facoltà.

Art. 86. — La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola di perfezionamento sarà a carico del bilancio ordinario dell'Università.

Art. 87. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di « medicina del lavoro ».

Dopo l'art. 199, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 200. — Presso l'Istituto di medicina del lavoro è istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chi-

rurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in medicina del lavoro. La scuola ha la durata di due anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Le norme per l'iscrizione, per gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 87 a 103 di questo statuto.

Art. 201. — Gli insegnamenti impartiti nella suddetta scuola sono i seguenti:

1° anno:

1) Biotipologia e medicina preventiva dei lavoratori;
2) Fisiopatologia del lavoro;
3) Igiene generale e igiene speciale;
4) Tecnologia e prevenzione;
5) Tecnica e diagnostica di laboratorio;
6) Traumatologia e pronto soccorso.

2° anno:

1) Clinica e patologia medica del lavoro;
2) Medicina dello sport;
3) Medicina legale del lavoro e medicina delle assicurazioni;
4) Psicologia applicata al lavoro;
5) Tecnologia e prevenzione;
6) Radiodiagnostica e terapia fisica.

Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissate dal direttore della scuola al principio di ogni anno accademico. Avranno inoltre luogo esercitazioni pratiche di diagnostica e di laboratorio, nonchè visite di istruzione ad istituzioni, enti, aziende industriali.

Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare un periodo di internato nell'Istituto di medicina del lavoro.

Il numero dei posti letto istituito per la predetta scuola è fissato in numero di quindici per ciascun anno

Art. 202. — Al termine del secondo anno gli allievi che hanno frequentato il corso saranno ammessi allo esame di diploma secondo le norme generali delle scuole di specializzazione di questa Facoltà di medicina e chirurgia, riportate nello statuto universitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1958

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 288 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1958, n. 663.

Ripartizione degli utili della Lotteria « Monza » svoltasi a Monza il 29 giugno 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, e 10 maggio 1956, n. 550;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria « Monza » svoltasi a Monza il 29 giugno 1958, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Croce Rossa Italiana	20 %
2. Associazione Nazionale Combattenti e Reduci	17,4 %
3. Istituto di Studi Romani	8,3 %
4. Ente Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari della Guardia di Finanza	4,3 %
5. Associazione Nazionale dei Finanzieri in congedo	4,3 %
6. Orfanotrofio « Madonnina del Grappa » di Firenze	8,7 %
7. Ente assistenza ai cancerosi poveri - Roma	1,8 %
8. Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valore militare	8,7 %
9. Opera « Madre Remigia » per bimbe abbandonate di Torre Annunziata	0,9 %
10. Federazione Nazionale delle Associazioni tra le famiglie numerose - Roma	4,3 %
11. Istituto Medaglia d'Oro « Licio Visintini » per gli orfani dei marinai di Palombina Nuova (Ancona)	0,9 %
12. Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.)	17,4 %
13. Associazione Italiana Protezione Infanzia	3 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 25. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 664.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in località « Tre Strade » del comune di Rieti.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rieti in data 21 aprile 1957, integrato con dichiarazione del 24 aprile stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in località « Tre Strade » del comune di Rieti.

Visto il Guardasigilli - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 257. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 665.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio « Maria Paratoner », con sede nel comune di Mori (Trento).

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio « Maria Paratoner », con sede nel comune di Mori (Trento), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 5. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 666.

Erezione in ente morale della Scuola materna « Pier Francesco e Catina Cornelio », con sede in Balsamo, frazione del comune di Cinisello Balsamo (Milano).

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Scuola materna « Pier Francesco e Catina Cornelio », con sede in Balsamo, frazione del comune di Cinisello Balsamo (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 6. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 667.

Riconoscimento della nuova denominazione del « Patronato minorenni corrigendi Cesare Lombroso », con sede nel comune di Verona.

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Patronato minorenni corrigendi Cesare Lombroso », con sede nel comune di Verona, assume la nuova denominazione di « Patronato minorenni Cesare Lombroso », gli viene conferita la natura di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 7. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 668.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida », con sede in Polcenigo (Udine).

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida », con sede in Polcenigo (Udine) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 253. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 1958.

Sostituzione di un componente il Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 67, in data 7 febbraio 1951, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1957, con il quale è stato costituito il Consiglio della Sezione predetta, per il triennio 1° gennaio 1958 31 dicembre 1960;

Vista la lettera in data 20 marzo 1958, con la quale l'avv. Donato De Leonardis, componente dell'anzidetto Consiglio, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico, in conformità a quanto disposto dalle leggi 13 febbraio 1953, n. 60 e 30 marzo 1957, n. 361;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dell'avv. De Leonardis e di nominare, in sua vece, l'avvocato Aurelio Andretta;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica del decreto in data 23 dicembre 1957, citato nelle premesse, l'avv. Aurelio Andretta è nominato componente del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, in qualità di esperto dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo, in sostituzione dell'avv. Donato De Leonardis, dimissionario.

Roma, addì 19 giugno 1958

ZOLI

(3514)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1958.

Limitazione di velocità su un tratto della strada statale n. 38 dello Stelvio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire il limite massimo di velocità di km. 70 orari sul tronco della strada statale n. 38 dello Stelvio compreso tra le progressive km. 4+700 e km. 12+000 scorrente nei comuni di Delebio, Rogolo, Grosio e Morbegno;

Decreta:

Sul tronco della strada statale n. 38 dello Stelvio, compreso tra le progressive km. 4+700 e km. 12+000, i veicoli non debbono superare la velocità massima di km. 70 orari.

Roma, addì 19 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
SEDATI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3544)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

Limitazione di velocità su alcuni tratti della strada statale n. 35 dei Giovi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire il limite massimo di velocità di km. 70 orari nei seguenti tronchi della strada statale n. 35 dei Giovi:

dal km. 76+000 al km. 80+600 in territorio dei comuni di Bressana, Bottarone, Bastida Pancarana, Sommo e Lomello;

dal km. 106+000 al km. 108+000 in territorio del comune di Binasco;

dal km. 160+500 al km. 162+100 in territorio del comune di Como;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità massima di km. 70 orari nei senguenti tronchi della strada statale n. 35 dei Giovi:

dal km. 76+000 al km. 80+600 in territorio dei comuni di Bressana, Bottarone, Bastida Pancarana, Sommo e Lomello;

dal km. 106+000 al km. 108+000 in territorio del comune di Binasco;

dal km. 160+500 al km. 162+100 in territorio del comune di Como.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
SEDATI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3545)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1958.

Nomina del vice presidente del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, che disciplina l'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1954), con il quale è stato nominato il presidente e il vice presidente del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;

Vista la nuova designazione fatta dal Ministero per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ferlesch, direttore generale degli Accordi e reggente della Direzione generale delle valute del Ministero per il commercio con l'estero è nominato vice presidente del Comitato, in sostituzione del dott. Attilio Jaschi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1958

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1958
Registro n 15 *Tesoro, foglio n* 170, — FLAMMIA

(3547)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1958

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo alcune strade del comune di Marnate (Varese).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km 40 orari la la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del centro abitato del comune di Marnate:

via Roma e via Prospiano, da ml. 30 a sud della farmacia comunale al bivio fra la vecchia e la nuova strada per Prospiano, via Indipendenza, piazza Sant'Ilario e via Cislago, dall'incrocio con via Roma all'incrocio con via Nizzolina;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del centro abitato del comune di Marnate:

via Roma e via Prospiano, da ml. 30 a sud della farmacia comunale al bivio fra la vecchia e la nuova strada per Prospiano, via Indipendenza, piazza Sant'Ilario e via Cislago, dall'incrocio con via Roma all'incrocio con via Nizzolina.

Roma, addì 10 maggio 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3543)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1958.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con decreto in data 20 maggio 1950 e modificato con decreto in data 10 marzo 1956;

Vista la deliberazione del 22 gennaio 1958 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 10, 11, 18, 20, 21, 44, 45 e 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

Cassa di risparmio di Savigliano

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

6) sulla formazione dei turni per i consiglieri che debbono comporre il Comitato;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio e del Comitato;

9) sui conti consuntivi annuali;

10) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e previdenza;

12) sull'erogazione di fondi destinati a scopo di beneficenza previdenza, assistenza e pubblica utilità;

13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

15) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso di interesse, in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

18) sulle operazioni di cui all'art. 45;

19) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono comunque essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le decisioni adottate entro i limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga immutato il credito della Cassa;

21) sulle transazioni;

22) sulle partecipazioni ad istituti od enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

23) sull'amministrazione del fondo per il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto.

Art. 11.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal precedente art. 10, n. 19) occorre la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio, in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 18.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 7) dell'art. 10.

Il direttore istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni deliberazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale, che a suo giudizio può spostare da ufficio ad ufficio, e sentito il presidente da sede a sede.

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamenti economici del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal ragioniere capo, o in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 20.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio con le modalità previste dall'art. 45, lettera *m*).

Art. 21.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate con un minimo che potrà essere stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 44.

La Cassa può aprire conti correnti di corrispondenza a privati e ad enti, tanto liberi che vincolati a tempo. Tali conti potranno essere movimentati, oltrechè da depositi e da prelevamenti in contanti, anche da accreditamenti e da addebitamenti in dipendenza di operazioni sia presso la Cassa sia presso terzi.

Detti conti correnti saranno regolati dalle norme stabilite dal Consiglio di amministrazione a mezzo regolamento avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Art. 45.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni ordinari del Tesoro e di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui e pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca e da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da fidejussione o da semplice obbligazione chirografaria, con le modalità e limitazioni previste dal successivo art. 47;

g) in mutui chirografari a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

h) in sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *g*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

i) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni a determinate scadenze e sconto d'annualità corrisposte dallo Stato e da aziende statali in forma di leggi e convenzioni.

La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

l) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale e note di pegno (*warrants*) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

m) in prestiti agli impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità con le vigenti leggi, con l'assicurazione sulla vita e contro altri rischi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in sovvenzione su pegno di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non siano fragili e soggetti a deperimento, o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni a istituti o ad enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati e promossi dallo Stato;

q) in depositi di conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito fra le Casse di risparmio italiane, Istituto di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio o Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè presso gli Istituti di credito, di cui la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 47.

Ogni cambiale sarà munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca, o da pegni, o da cessioni di mandati di pubbliche Amministrazioni che risultino regolarmente costituiti e notificati all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente quando trattasi di nominativi, ditte od enti di notoria indiscussa moralità e solvibilità, potranno essere consentiti sconti e sovvenzioni cambiarie ad una sola firma, aperture di credito in conto corrente assistite unicamente dell'obbligazione chirografaria del correntista e nel limite massimo di due milioni per ciascun nominativo, ditta od ente.

La somma complessiva che può essere impiegata nelle operazioni del genere non deve superare il 6 % dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi. E' fatta eccezione per gli effetti girati da società o ditte, quando tali effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendite di merci al dettaglio effettuate contro pagamento in parte in contanti ed in parte a rate, con patto di riservato dominio a favore della società o ditta venditrice fino a pagamenti interamente eseguiti, nel qual caso gli effetti possono avere la scadenza al massimo di un anno dalla data di presentazione.

Potranno concedersi rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido ordinario da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il limite prescritto dalle disposizioni legislative vigenti, salvo deroghe da concedersi caso per caso, dagli organi di vigilanza, ai sensi della legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari. La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

(3426)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere una serie speciale di obbligazioni per l'ammontare di L. 450 milioni, a fronte del mutuo di pari importo da concedersi dalla Sezione all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, modificata dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere una serie speciale di

proprie obbligazioni per l'ammontare di L. 450 milioni, a fronte del mutuo di pari importo da concedersi dalla Sezione all'Ente Acquedotti Siciliani.

Art. 2.

Alle obbligazioni della serie speciale di che all'articolo precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro per il tesoro in data 24 settembre 1945 concernenti le caratteristiche e le modalità di emissione e di rimborso delle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

(3478)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante » con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1955, concernente la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Consiglio di amministrazione;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, è composto, oltrechè dal presidente, dai seguenti membri:

De Palma comm. Francesco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Triggiani dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Leonelli dott. Claudio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Roselli dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Bastianelli dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Iacomoni dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

De Chirico dott. Carmine, in rappresentanza degli industriali;

Rossi avv. Fabrizio, in rappresentanza degli agricoltori;

Romito dott. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti;

Damiani prof. Nicola, Di Napoli Antonio e Girone prof. Enrico, in rappresentanza del comune di Bari;

Lozupone ing. Vitantonio, De Simini comm. Vito Rocco e Viterbo prof. Michele, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bari;

Lagioia rag. Vincenzo, Guzzardo dott. Baldassarre e Paparella avv. Domenico, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Gramegna Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Solari dott. Leo, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Pisicchio Natale, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Pirelli dott. Isidoro, in rappresentanza della Camera di commercio italo orientale;

Valentini dott. Oronzo, in rappresentanza della Federazione della stampa;

Lonero avv. Francesco Saverio, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bari;

Negri cavaliere del lavoro Mario e Chieco ing. Giuseppe, in rappresentanza dei dirigenti di azienda.

Il Consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro: GAVA

(3482)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Conferma in carica di componenti il Collegio sindacale del Credito Industriale Sardo (C.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto del Credito Industriale Sardo « C.I.S., Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Cagliari, approvato con decreto Ministeriale 31 gennaio 1955;

Visto il decreto 28 giugno 1955, n. 212609, con il quale sono stati nominati i componenti il Collegio sindacale del Credito Industriale Sardo in rappresentanza del Tesoro, per il triennio 1955-1958;

Considerato che occorre provvedere alla conferma dei componenti medesimi per il triennio successivo;

Decreta:

Il dott. Giovanni Rivano e il dott. Michele Peynetti sono rispettivamente confermati sindaco effettivo e sindaco supplente del Credito Industriale Sardo - C.I.S., Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Cagliari.

I predetti funzionari dureranno in carica tre anni, a partire dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

(3484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

La dott ssa Janny Medori, nata a Giulianova (Teramo) il 24 maggio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dalla Università di Roma il 28 luglio 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell anno accademico 1942-43.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma

(3563)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1958 (registro n 12, foglio n 2), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Giovanni Lieto avverso l'accertamento e la riscossione dell imposta straordinaria sui profitti di contingenza operati a suo carico, nonchè avverso la dichiarazione di fallimento promossa dall Intendenza di finanza di Napoli e contro l ammenda comminata dal predetto ufficio per il mancato pagamento del tributo.

(3507)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 4426/2330, in data 23 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1958 (registro n 8 Agricoltura, foglio n. 376) è stata definitivamente determinata in L. 11 488 764 (lire undicimilioniquattrocentottantottomilasettecentosessantaquattro), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pomarance (Pisa), della superficie di ettari 288 95 53, nei confronti della ditta BICOCCHI Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella, fu Giuseppe, e trasferiti in proprietà all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1952, n 3865, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall art. 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950 n 841

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 6 marzo 1958.

Con decreto Ministeriale n 4427/2331 in data 23 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1958 (registro n 8 Agricoltura, foglio n 379) è stata definitivamente determinata in L 8 874 259,10 (lire ottomilioniottocentosettantaquattromiladuecentocinquantanove e cent. 10), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), della superficie di ettari 77 73 09, nei confronti della ditta FIORENTINI Anna Maria, Celeste, Lucia e Giuseppina fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1952, n 1916, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 6 marzo 1958.

(3461)

Ente Delta padano

L'indennità integrativa di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Mesola (Ferrara), di complessivi ettari 222 17 80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n 1842 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 283 del 6 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE, con sede in Roma e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano e determinata in L 12 068 007,70 (lire dodicimilionisessantottomilasette e cent 70), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° ottobre 1953

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità integrativa di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Mesola (Ferrara), di complessivi ettari 1153 73 72, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 2683 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n 5) nei confronti della ditta SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE, con sede in Roma e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, è determinata in L 102 010 576,25 (lire centoduemilionidiecimilacinquecentosettantasei e cent 25), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° ottobre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3486)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 2 aprile 1958, il notaio dott Olivi Cornelia, residente ed esercente in Treviso, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(3618)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1968)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 1

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1968):

n. 314295 di L. 10 000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Genova, denunciato smarrito da Gibelli Antonio, nato a Sasso di Bordighera il 1° febbraio 1887 e domiciliato a Chiavari, salita Bacezza n. 4-A.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi, corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 5 luglio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(3619)

(2ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1968):

n. 98937 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dal n. 07/9395745 al n. 07/9395748) L. 20 000

n. 98938 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dal n. 07/9395749 al n. 07/9395752) » 20 000

n. 98939 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dal n. 07/9395753 al n. 07/9395756) » 20 000

Totale . . . L. 60 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, denunciati smarriti da Donatelli Anita in Tacchinardi, nata a Torino il 3 novembre 1906 e ivi residente in piazza Risorgimento n. 18.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 18 giugno 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(3260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 9 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,78	624,80	624,80	—	624,80	624,82
$ Can.	650,42	650 —	651 —	651 —	651,20	650,50	651,20	—	650,50	650,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,81	145,815	—	145,80	145,80
Kr. D.	89,97	89,93	89,96	89,96	89,97	89,98	89,93	—	89,99	89,96
Kr. N.	86,96	86,93	86,955	86,93375	86,90	86,96	86,93	—	86,98	86,95
Kr. Sv.	120,38	120,27	120,30	120,27	120,35	120,33	120,26	—	120,35	120,30
Fol.	164,63	164,58	164,61	164,60	164,70	164,60	164,565	—	164,67	164,63
Fr. B	12,50	12,495	12,4975	12,4975	12,4912	12,50	12,49375	—	12,50	12,495
Fr. Fr.	148,42	148,25	148,28	148,24	148,20	148,42	148,24	—	148,43	148,48
Fr. Sv. acc.	142,46	142,37	142,40	142,9825	142,45	142,44	142,37	—	142,47	142,37
Lst.	1740,05	1739,125	1739,125	1739,35	1739,22	1739,85	1739 —	—	1740,12	1739 —
Dm occ.	148,99	148,90	148,90	148,91	148,90	148,95	148,895	—	148,98	148,87
Scell. Aust.	24,06	24,06	24,06	24,625	24,05	24,07	24,06375	—	24,07	24,06

Media dei titoli del 9 luglio 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,50
Id. 3,50 % 1902	60,65
Id. 5 % 1935	97,35
Redimibile 3,50 % 1934	83,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,45
Id. 5 % 1936	97,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	88,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	651,10
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	89,945
1 Corona norvegese	86,931
1 Corona svedese	120,265
1 Fiorino olandese	164,582
1 Franco belga	12,496
100 Franchi francesi	148,24
1 Franco svizzero acc.	142,377
1 Lira sterlina	1739,175
1 Marco germanico	148,902
1 Scellino austriaco	24,063

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano di ricostruzione di Ausonia

Con decreto Ministeriale 25 giugno 1958, n 2859, sono state approvate con uno stralcio e una prescrizione le varianti al piano di ricostruzione di Ausonia, vistate in 2 planimetrie in scala 1·1000.

Per l'attuazione delle opere previste in dette varianti e assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario fissato dal decreto Ministeriale 4 marzo 1955, n 809.

(3408)

Progetto di varianti al piano di ricostruzione di San Giorgio a Liri

Con decreto Ministeriale 26 giugno 1958, n 2976, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di varianti al piano di ricostruzione di San Giorgio a Liri, vistato in una planimetria in scala 1 1000.

Per le opere previste nel progetto e stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto dell'art 2 della legge 28 marzo 1957, n. 222, è prorogato fino al 30 giugno 1960.

(3407)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Nuovo (Potenza)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 29 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482,

Visto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Nuovo (Potenza),

Dispone.

E' approvato lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Nuovo (Potenza), composto di ventotto articoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1958

Il direttore generale: FORMENTINI

(3374)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Grottaglie (Taranto), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 19 giugno 1958, il dott. prof. Mario Ottino è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Grottaglie (Taranto), ai sensi e per gli effetti dell'art 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3620)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a diciassette posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore dei servizi dell'Economia montana e delle foreste (C F S) in relazione alle esigenze di servizio,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato)

Dei suddetti posti, sei sono riservati ai laureati in scienze forestali, cinque ai laureati in scienze agrarie, sei ai laureati in ingegneria civile.

Art 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani, di sesso maschile Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo,

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie od in ingegneria civile,

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta,

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 3.

Il limite massimo di età è elevato·

1) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonche per gli invalidi di servizio. Non sono pero ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonche gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) a 39 anni per gli ex combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare, o croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

3) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

4) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

5) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,

B) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del n 5) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti,

6) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, nonchè per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero in servizio al 18 giugno 1953.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde da ogni limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220 siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L 200 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Roma, via Carducci, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste su ciascuna di esse

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza,

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione di detto limite,

3) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e della Università presso la quale venne conseguito,

4) il possesso della cittadinanza italiana,

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi,

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione,

9) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) se abbiano già partecipato a precedenti concorsi per la nomina ad ispettore aggiunto del Corpo forestale dello Stato ed in caso affermativo in quale data e con quale esito,

11) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto Ministeriale in base alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse, di esso sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art 6 i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti, a cura della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, prima della prova orale, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'Amministrazione o da un collegio medico da essa nominato

Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardiopolmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare e binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art 7.

Al fine di procedere alla ripartizione dei posti messi a concorso, in relazione a quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1 del presente bando, verranno formate tre graduatorie generali di merito, una per ogni categoria di laureati, tenendo presenti, per ciascuna di esse, i titoli preferenziali.

Verrà poi formata un'unica graduatoria dei vincitori che risulterà costituita dai primi sei laureati in scienze forestali, dai primi cinque laureati in scienze agrarie e dai primi sei laureati in ingegneria secondo il punteggio complessivo conseguito e la valutazione dei titoli preferenziali e tenendo presenti le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge

Verranno infine formate distinte graduatorie degli idonei, una per ciascuna categoria di laureati.

Qualora il numero dei vincitori del concorso per una categoria di laureati sia inferiore al numero dei posti riservati alla categoria stessa, la differenza verrà colmata alternativamente con gli idonei delle altre due categorie, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al secondo comma del presente articolo e iniziando da quella che include il candidato idoneo con punteggio maggiore.

Art 8.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati o gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono. la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali e stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dall'Amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidita da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie,

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate. la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L 100, rilasciata dalle competenti autorita militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovra essere di data posteriore al 21 marzo 1948,

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualita di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

g) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra,

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L 100 del competente ufficio del Lavoro e della massima occupazione,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore,

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra· l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i candidati che abbiano prestato servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

n) i coniugati, nonchè i vedovi con prole· lo stato di famiglia in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

Art. 9.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le tre graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato e nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorita consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 8 qualora non li abbiano gia trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico, i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia o coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L 100

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I candidati gia appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero presenteranno un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze di detto Istituto.

I sottufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 3 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorita militare,

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata dal notaio

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza,

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non e incorso in alcune delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno, presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200 ed il titolo di studio

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta del candidato

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art 12

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie od ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1958

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Registro n. 10 *Corpo forestale dello Stato, foglio* 308. — CAZZATO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

a) *Per i laureati in scienze forestali.*

1) selvicoltura;
2) assestamento,
3) economia ed estimo forestale,
4) sistemazioni montane,
5) dendrometria;
6) topografia,
7) agricoltura e zootecnia montana,
8) legislazione forestale

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4), la prova orale su tutto il programma.

b) *Per i laureati in scienze agrarie.*

1) economia ed estimo agrario,
2) agricoltura e zootecnia con particolare riguardo a quella della montagna,
3) sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni rurali;
5) topografia,
6) idraulica agraria;
7) legislazione agraria

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4), la prova orale su tutto il programma.

c) *Per i laureati in ingegneria civile·*

1) costruzioni idrauliche con particolare riguardo alle sistemazioni dei torrenti,
2) costruzioni stradali;
3) costruzioni rurali,
4) estimo rurale,
5) topografia,
6) materie giuridiche;
7) geologia.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), la prova orale su tutto il programma.

Roma, addì 5 aprile 1958

Il Ministro: COLOMBO

(3472)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.